

## Glossari dal Parlamenti

---

Scheda informativa Commissioni

## **Glossario del Parlamento**

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: [Parlamentswoerterbuch@parl.admin](mailto:Parlamentswoerterbuch@parl.admin)

## **Impressum**

Stato 29.02.2024

### **Editore**

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento  
3003 Berna  
[parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch](mailto:parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch)  
[www.parl.ch/it](http://www.parl.ch/it)

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



## **Contenuto**

In breve.....	2
Cenni storici.....	8
Basi legali.....	10
Ulteriori informazioni.....	11



Scheda informativa

## COMMISSIONI

*La molteplicità e complessità delle questioni trattate e le stesse dimensioni delle due Camere rendono inevitabile suddividere i compiti sia sotto il profilo contenutistico che organizzativo. Nell'ottica di un'organizzazione del lavoro efficiente, vengono perciò istituite commissioni – ognuna con uno specifico ambito di competenza – la cui composizione rispecchia pressoché fedelmente quella dei rispettivi Consigli e il cui compito è di elaborare proposte fondate, consolidate e condivisibili da sottoporre alla propria Camera<sup>1</sup>.*

### I. Le commissioni in dettaglio

Sia il Consiglio nazionale, sia il Consiglio degli Stati, come pure l'Assemblea federale plenaria si avvalgono di commissioni.

**Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati** hanno entrambi nove commissioni tematiche e due commissioni di vigilanza, alle quali si aggiunge per il Consiglio nazionale una Commissione dell'immunità (Cdl). **L'Assemblea federale plenaria** ha una Commissione delle grazie (CGra) e una Commissione giudiziaria (CG).

Le commissioni tematiche delle Camere sono:

- la Commissione della politica estera (CPE),
- la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC),
- la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS),
- la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE),
- la Commissione della politica di sicurezza (CPS),
- la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT),
- la Commissione dell'economia e dei tributi (CET),
- la Commissione delle istituzioni politiche (CIP) e
- la Commissione degli affari giuridici (CAG).


Le due commissioni di vigilanza sono:

- la Commissione delle finanze (CdF) e
- la Commissione della gestione (CdG).

Le Camere hanno altresì **commissioni congiunte**: la Commissione di redazione (CdR), le due delegazioni di vigilanza (DelCdG e DelFin) e le delegazioni permanenti per le relazioni parlamentari internazionali. Le commissioni congiunte di entrambe le Camere necessitano di una base legale formale.

---

<sup>1</sup> MARTIN MARLOK, Volksvertretung als Grundaufgabe, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (ed.), Parlamentsrecht, Nomos 2016, pag. 143 segg., in analogia.





Per la deliberazione di oggetti particolari, e solo in casi eccezionali, ogni Camera può istituire commissioni **speciali** (ovvero ad hoc). Possono essere istituite anche commissioni speciali congiunte, quali le commissioni parlamentari d'inchiesta (CPI) per fare luce su eventi di grande portata.

Con il consenso dell'Ufficio, ogni commissione può istituire al proprio interno **sottocommissioni** e ne definisce il mandato. A differenza delle commissioni tematiche, le commissioni di vigilanza possono istituire sottocommissioni permanenti. Anche la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha istituito una sottocommissione permanente per le questioni europee.

## II. Designazione delle commissioni

Il numero dei membri delle **commissioni del Consiglio nazionale** – ad eccezione della Commissione dell'immunità – è stabilito dall'Ufficio e, di regola, è pari a 25. Secondo il regolamento, la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale consta di nove membri, mentre per le **commissioni del Consiglio degli Stati** il regolamento stabilisce un numero fisso di 13 membri.

In entrambe le Camere i seggi delle commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi parlamentari. Nel Consiglio nazionale si applica a tal fine il sistema di ripartizione proporzionale Hagenbach-Bischoff, come avviene anche per l'elezione di tale Consiglio. In entrambe le Camere, per diventare membri di una commissione si deve far parte di un gruppo parlamentare.

I membri delle commissioni e le presidenze (presidente e vicepresidente) sono eletti dal rispettivo Ufficio. I presidenti delle Commissioni della gestione dei due Consigli non possono tuttavia appartenere allo stesso gruppo parlamentare.

Le **commissioni dell'Assemblea federale plenaria** si compongono di 12 membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. I membri sono eletti dal rispettivo Ufficio. La presidenza della Commissione giudiziaria è eletta dalla Conferenza di coordinamento, fermo restando che il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera. Per contro, la Commissione delle grazie si costituisce da sé.

Il numero dei membri delle **commissioni congiunte delle due Camere** varia a seconda della commissione. Di regola i membri sono eletti dal rispettivo Ufficio e le presidenze dalla Conferenza di coordinamento. Esistono tuttavia eccezioni a questa regola: i membri delle delegazioni di vigilanza sono eletti dalla rispettiva Commissione di vigilanza, mentre le delegazioni di vigilanza, come pure la Commissione di redazione e le delegazioni per la cura delle relazioni internazionali si costituiscono da sé, ovvero eleggono la propria presidenza.

Il mandato dei membri delle commissioni dura quattro anni e si conclude al più tardi con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura; la rielezione è possibile<sup>2</sup>. I presidenti e i vicepresidenti delle commissioni sono eletti in genere per un mandato di due anni; in linea di principio non possono essere rieletti.

Se diventa vacante, il seggio di un membro di una commissione è riassegnato per il periodo restante. Se un gruppo parlamentare perde un seggio a favore di un altro in corso di mandato, tale seggio sarà riassegnato solo nel caso in cui ne sia disponibile uno vacante. In Consiglio nazionale, il rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

- per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni;
- è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

---

<sup>2</sup> Deroga per il mandato presso il Consiglio d'Europa: il mandato dei membri della delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa comincia e termina con l'anno parlamentare del Consiglio d'Europa.



### III. Compiti

A seconda della loro tipologia, le commissioni hanno compiti diversi.

Le **commissioni tematiche** esaminano preliminarmente gli oggetti loro attribuiti, seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza, elaborano proposte e provvedono al controllo dell'efficacia delle misure decise. I settori d'attività delle commissioni sono determinati dall'Ufficio competente.

**Le commissioni e delegazioni di vigilanza** esercitano l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione e sulla gestione del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali.

Concretamente verificano:

- se le autorità federali agiscono nel rispetto della Costituzione e delle leggi (legalità),
- se le misure adottate dallo Stato sono adeguate e se il Consiglio federale fa buon uso del suo potere decisionale (adeguatezza),
- se le misure adottate dallo Stato producono gli effetti auspicati (efficacia) e
- se le risorse impiegate dagli attori statali sono proporzionate al risultato (economicità).

Per quanto riguarda i compiti delle altre commissioni:

La **Commissione dell'immunità** del Consiglio nazionale tratta le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un membro del governo. Al Consiglio degli Stati tali richieste sono trattate dalla Commissione degli affari giuridici.

La **Commissione di redazione**, commissione congiunta delle due Camere, verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la votazione finale.

La **Commissione giudiziaria**, commissione dell'Assemblea federale plenaria, è competente per la preparazione dell'elezione e della destituzione dei giudici dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione), del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti così come dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

La **Commissione delle grazie**, anch'essa commissione dell'Assemblea federale plenaria, esamina le domande di grazia su sentenze pronunciate dal Tribunale penale federale o da un'autorità dell'Amministrazione federale, come pure su sentenze del Tribunale federale relative al codice penale militare. Le compete altresì l'esame preliminare di conflitti di competenza tra le supreme autorità federali.

Le **delegazioni in assemblee parlamentari internazionali** (Delai<sup>\*3</sup>) rappresentano l'Assemblea federale in assemblee parlamentari internazionali. Le **altre delegazioni attive nel settore delle relazioni internazionali** (Delps<sup>\*</sup>) si occupano delle relazioni con i parlamenti di Stati terzi.

---

<sup>3</sup> \*Abbreviazioni non ufficiali



#### IV. Diritti d'informazione

I diritti d'informazione sono strutturati in un sistema a cascata: più si sale di livello e più sono estesi.

Il primo livello è costituito dai diritti d'informazione dei deputati, il secondo dai diritti d'informazione delle commissioni tematiche, il terzo dai diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza e il quarto dai diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze) e delle CPI.



Le **commissioni tematiche** sono autorizzate per l'adempimento dei loro compiti a:

- invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti e
- d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

Le **commissioni di vigilanza** hanno inoltre il diritto di ottenere informazioni e documenti dalle persone e dai servizi ufficiali esterni all'Amministrazione federale nonché di esaminare i corrapporti dei dipartimenti destinati al Consiglio federale.

A differenza dei deputati e delle commissioni tematiche e di vigilanza, alle **delegazioni di vigilanza e alle CPI** non può essere sottaciuta alcuna informazione necessaria per l'adempimento dei loro compiti. Esse hanno pertanto il diritto di farsi consegnare i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. Possono inoltre interrogare persone in veste di testimoni e citare le persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di rifiuto da parte loro, farle accompagnare coattivamente dalla polizia.

#### V. Strumenti

Per adempiere i loro compiti, le commissioni possono:

- presentare iniziative parlamentari, interventi e proposte nonché elaborare rapporti,
- far capo a periti esterni,
- sentire rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate, e
- procedere ad ispezioni.

Una commissione di vigilanza o una sua delegazione può altresì rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile.





## VI. Cadenza delle sedute e norme procedurali

Le commissioni si riuniscono in media due volte a trimestre.



Nelle commissioni si applicano le norme procedurali della rispettiva Camera, sempre che la legge o i regolamenti delle Camere non prevedano altrimenti.

## VII. Carattere confidenziale delle sedute e informazione dell'opinione pubblica

Diversamente da quanto avviene nelle due Camere, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. L'obiettivo è di agevolare la ricerca di soluzioni pragmatiche e condivise dalla maggioranza.

Attraverso i mezzi di comunicazione le commissioni informano l'opinione pubblica sui risultati delle deliberazioni, sulle decisioni più importanti con l'indicazione dei rapporti di voto, nonché sugli argomenti adottati a sostegno delle varie posizioni. Non sono invece divulgate informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti alle sedute, né su come hanno votato.

Sono confidenziali anche i verbali e i documenti delle commissioni. A tali documenti, come pure a quelli che l'Amministrazione federale elabora all'attenzione di una commissione, la legge sulla trasparenza non si applica. La distribuzione degli atti della commissione e il diritto alla loro consultazione sono disciplinati nel diritto parlamentare.

Le commissioni possono svolgere audizioni pubbliche, ma lo fanno molto raramente.



## CENNI STORICI

### Commissioni

L'Assemblea federale conosceva già nel XIX secolo un sistema misto con commissioni permanenti e non permanenti. Le commissioni permanenti inizialmente elette per un anno e, dal 1890, per la durata di una legislatura trattavano gli affari ricorrenti; di tutti gli altri si occupavano le commissioni ad hoc<sup>4</sup>. Nel 1991 questo sistema fu sostituito dal sistema attuale di commissioni tematiche permanenti.

Dal 2003 sono state istituite o sciolte le seguenti commissioni e sottocommissioni permanenti.

#### • Commissioni delle Camere

- Nel 2008 nel Consiglio degli Stati e all'inizio della 49<sup>a</sup> legislatura nel Consiglio nazionale è stata sciolta la Commissione delle costruzioni pubbliche (CCP) (07.493 / 09.429).
- La Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale è stata istituita all'inizio della 49<sup>a</sup> legislatura (08.447).
- Dalla 52<sup>a</sup> legislatura, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale ha una sottocommissione permanente per le questioni europee (23.446).

#### • Delegazioni

- Alla fine della 50<sup>a</sup> legislatura (2019) è stata sciolta la delegazione di vigilanza della NFTA istituita nel 1999 (17.495).
- La delegazione per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE è stata creata nel 2021, ossia nel corso della 51<sup>a</sup> legislatura (20.436).

#### • Commissioni dell'Assemblea federale plenaria

- Dal 2004 al 2011 la Commissione delle grazie fungeva anche da Commissione di riabilitazione.

Oltre alle commissioni del programma di legislatura, dal 2003 sono state istituite in ogni Camera commissioni speciali incaricate dell'esame preliminare dei seguenti affari:

- Programma di sgravio (03.047)
- Libera circolazione delle persone. Misure accompagnatorie (04.066/04.067)
- Programma di sgravio 2004 (04.080)
- Nuova impostazione della perequazione finanziaria (05.070)
- Nuova impostazione della perequazione finanziaria (06.094)
- Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (13.092)

Nel 2023 (51<sup>a</sup> legislatura), i Consigli hanno istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sulle responsabilità delle autorità e degli organi che hanno circondato la fusione d'emergenza del Credit Suisse con UBS (23.427).

<sup>4</sup> RUTH LÜTHI, Art. 42 N 9, in: Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung*, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Basilea: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, pag. 358.



### **Designazione delle commissioni**

Fino al 1997 nel Consiglio degli Stati la durata del mandato in una commissione era limitata a sei anni<sup>5</sup>. Prima del 1991 anche il Consiglio nazionale prevedeva una durata massima del mandato<sup>6</sup>.

Fino al marzo del 2009 i 25 seggi di ciascuna commissione del Consiglio nazionale venivano attribuiti ai gruppi parlamentari in modo proporzionale. La composizione partitica era quindi la stessa in ogni commissione. Vi era però lo svantaggio che il numero complessivo dei seggi attribuiti a un gruppo poteva risultare superiore o inferiore alla sua reale forza nella Camera. Dal marzo del 2009 anche in Consiglio nazionale l'attribuzione dei seggi ai gruppi parlamentari viene fatta sulla base del numero complessivo dei seggi di tutte le commissioni<sup>7</sup>. Ne consegue che, di regola, il numero di membri dei gruppi parlamentari varia da una commissione all'altra.

Il rinnovo integrale straordinario delle commissioni è stato inserito nel Regolamento del Consiglio nazionale nel 2009<sup>8</sup>. Questa disposizione non è finora stata applicata.

### **Audizioni pubbliche di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari**

La possibilità di svolgere audizioni di commissione pubbliche è stata istituita nel 1991<sup>9</sup>. Da allora si sono svolte audizioni pubbliche sui seguenti temi:

- acquisto degli aereogetti F/A-18 (1992)
- iniziativa protezione genetica (1995)
- malattia della mucca pazza (1996)
- impiego dell'esercito per proteggere le frontiere (1998)
- revisione totale della legge sulla radio e televisione (2002)
- accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (2019) (video)

---

<sup>5</sup> Regolamento del Consiglio degli Stati, modifica del 20.6.1997, entrata in vigore l'1.8.1997, RU **1997** 1475.

<sup>6</sup> Cfr. RUTH LÜTHI, Art. 42 N 12 segg., in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Basilea: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, pagg. 370 seg.

<sup>7</sup> 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche; comunicato stampa del 13.2.2009 «Les commissions sont dotées de dix nouveaux sièges»; sino alla fine della 49<sup>a</sup> legislatura, tutti i deputati hanno potuto mantenere i propri seggi nelle commissioni; tuttavia, i gruppi parlamentari che in base al nuovo metodo di calcolo risultavano sottorappresentati hanno ottenuto seggi supplementari.

<sup>8</sup> 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche

<sup>9</sup> 90.228 Iv. Pa. Riforma del Parlamento, rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16.5.1991, FF 1991 III 556 segg., RU 1991 2158 segg.; 90.229 Iv. Pa. Riforma del Parlamento, rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.8.1991, FF 1991 IV 349 segg., RU 1991 2340 segg.



## **BASI LEGALI**

### **Commissioni (in generale)**

- Articolo 153 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 42 segg. legge sul Parlamento

### **Compiti e diritti**

- Articolo 44 legge sul Parlamento
- Articolo 45 legge sul Parlamento

### **Procedura**

- Articolo 46 legge sul Parlamento

### **Confidenzialità**

- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

### **Composizione**

- Articolo 43 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 lettera g regolamento del Consiglio degli Stati



## **ULTERIORI INFORMAZIONI**

### **Per informazioni pratiche (p. es. composizione, chiave di ripartizione, piano delle sedute)**

cfr. la rubrica «Le commissioni» sul sito [parlamento.ch](http://parlamento.ch):

➤ [Link](#)

### **Per la composizione passata delle commissioni**

cfr. il riassunto delle deliberazioni

➤ [Link](#)

### **Per questioni storiche e giuridiche**

cfr. Graf/Theiler/von Wyss (ed.), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Basilea: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2014, pagg. 357 segg.:

➤ [Link](#)

### **Per informazioni sintetiche, cenni storici o ulteriori informazioni e per le basi legali**

cfr. le voci riguardanti le commissioni nel Glossario del Parlamento:

➤ [Link](#)